



Comune di Falconara Marittima
(*Provincia di Ancona*)

Ordinanza N. 22 del 06/02/2012

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 contenente disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento;

Visto l'art. 10 del citato Decreto che consente al Sindaco, su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta Comunale, di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per centri abitati, sia per i singoli immobili;

Visto l'art. 9 del citato Decreto che definisce i limiti di esercizio degli impianti termici e che consente, al di fuori di tali periodi che gli stessi impianti possano essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio;

Preso atto che il Comune di Falconara Marittima ai sensi di detto art. 9 del DPR 412/93 rientra nella zona D dove è prevista l'accensione degli impianti termici fino al 15 aprile per 12 ore giornaliere;

Considerato che essendosi verificate eccezionali condizioni climatiche che si protrarranno per i prossimi giorni e viste le numerose richieste da parte della cittadinanza, è opportuno consentire l'ampliamento dell'orario di accensione giornaliero degli impianti termici;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 18/10/2011;

O R D I N A

L'ampliamento della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici degli immobili siti nel territorio comunale per ulteriori n°6 ore giornaliere nel caso in cui la temperatura esterna sia inferiore a 0 °C.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7 Agosto 1990 n° 241, avverte che contro la presente ordinanza é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)